

COMUNE DI PONTEBBA
(Provincia di Udine)

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. nr. 17 del 22/04/2021

INDICE

Capo I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	1
Art. 1 - Ambito territoriale di applicazione	1
Capo II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	1
Art. 2 - Disposizioni di carattere generale	1
Art. 3 - Classificazione del Comune	1
Art. 4 - Gestione del servizio	2
Art. 5 - Funzionario Responsabile	2
Art. 6 - Presupposto del canone	2
Art. 7 - Soggetto passivo	2
Art. 8 - Autorizzazioni	2
Art. 9 - Criteri generali	3
Art. 10 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione	3
Art. 11 - Volantinaggio e distribuzione di oggettistica	3
Art. 12 - Pubblicità permanente sui veicoli	3
Art. 13 - Pubblicità nei cantieri	4
Art. 14 - Pubblicità luminosa o illuminata	4
Art. 15 - Mezzi pubblicitari vari	4
Art. 16 - Anticipata rimozione	4
Art. 17 - Divieti e limitazioni	5
Art. 18 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	5
Art. 19 - Rimozione – Decadenza – Revoca dell'autorizzazione	6
Art. 20 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	6
Art. 21 - Modalità di applicazione del canone	6
Art. 22 - Definizione di insegna d'esercizio	7
Art. 23 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	7
Art. 24 - Istanza per l'esposizione pubblicitaria	8
Art. 25 - Pagamento del canone	8
Art. 26 - Riduzioni	9
Art. 27 - Esenzioni	9
Capo III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	10
Art. 28 - Soppressione del servizio Pubbliche Affissioni	10
Art. 29 - Comunicazioni istituzionali	10
Art. 30 - Comunicazioni prive di rilevanza economica	10
Art. 31 - Determinazione del canone per le affissioni garantite	11
Art. 32 - Impianti privati per affissioni dirette	11
Art. 33 - Modalità delle pubbliche affissioni	11
Art. 34 - Affissioni abusive	12
Art. 35 - Riduzioni	12
Art. 36 - Esenzioni	12
Art. 37 - Pagamento del diritto	13
Art. 38 - Disposizioni comuni	13
Capo IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE	13
Art. 39 - Disposizioni generali	13
Art. 40 - Definizione di suolo pubblico	13
Art. 41 - Autorizzazione e concessione di occupazione	13
Art. 42 - Funzionario Responsabile	14
Art. 43 - Tipologie di occupazioni	14
Art. 44 - Occupazioni Occasionali	14
Art. 45 - Occupazioni d'urgenza	15
Art. 46 - Occupazioni abusive	15
Art. 47 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico	15
Art. 48 - Occupazione per fornitura di servizi di pubblica utilità	15

Art. 49 - Passi carrabili	16
Art. 50 - Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie	16
Art. 51 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio	16
Art. 52 - Affissioni e pubblicità	17
Art. 53 - Distributori di carburanti	17
Art. 54 - Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei)	17
Art. 55 - Esecuzione di lavori e di opere	18
Art. 56 - Rimozione dei materiali relativi a occupazioni abusive	18
Art. 57 - Domanda di occupazione	18
Art. 58 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione	19
Art. 59 - Obblighi del concessionario	20
Art. 60 - Titolarità della concessione o autorizzazione	20
Art. 61 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	21
Art. 62 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione	21
Art. 63 - Rinnovo e proroga della concessione o autorizzazione	21
Art. 64 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	22
Art. 65 - Classificazione delle strade	22
Art. 66 - Modalità di applicazione del canone	22
Art. 67 - Soggetto passivo	23
Art. 68 - Riduzioni	23
Art. 69 - Esenzioni	24
Art. 70 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	25
Art. 71 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	25
Capo V - CANONE MERCATALE	26
Art. 72 - Disposizioni generali	26
Art. 73 - Funzionario Responsabile	26
Art. 74 - Disciplina del Canone	26
Capo VI - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	27
Art. 75 - Criteri generali	27
Art. 76 - La pubblicità esterna	27
Art. 77 - Gli impianti per le pubbliche affissioni	28
Art. 78 - Caratteristiche e tipologie impianti pubbliche affissioni	29
Art. 79 - Impianti per affissioni dirette	30
Art. 80 - Spazi privati per le affissioni dirette	30
Capo VII - DISPOSIZIONI FINALI	31
Art. 81 - Disposizioni Comuni	31
Art. 82 - Tariffe	31
Art. 83 - Rimborsi e compensazione	31
Art. 84 - Accertamento e sanzioni	31
Art. 85 - Riscossione coattiva	32
Art. 86 - Giurisdizione tributaria	32
Art. 87 - Entrata in vigore	32
Art. 88 - Disposizioni finali	32

Capo I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, nr. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni e il canone mercatale.
3. Le disposizioni contenute nei Regolamenti Comunali che disciplinano il "Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche" (approvato con deliberazione consiliare nr. 22 del 21.04.2001 e modificato con deliberazione consiliare nr. 25 del 10.06.2010) e l'"Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni" (approvato con deliberazione consiliare nr. 20 del 19.03.2019) non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Art. 1 - Ambito territoriale di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui all'art. 1 in tutto il territorio del Comune di Pontebba, tenuto conto di quanto stabilito:
 - a) dalla normativa vigente;
 - b) dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna;
 - c) dalle norme del presente Regolamento Comunale.

Capo II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV – Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche del presente regolamento.
3. Per la disciplina di dettaglio si faccia riferimento al CAPO VI – Piano Generale degli Impianti pubblicitari.

Art. 3 - Classificazione del Comune

4. In base alla popolazione residente, ai fini dell'applicazione del canone specificato all'art. 2, comma 1, del presente Capo, il Comune di Pontebba è classificato nella classe V.

Art. 4 - Gestione del servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone è effettuata dal Comune in economia diretta.
2. Il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio, ove lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale.

Art. 5 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite, salvo il comma seguente, al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.
3. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità Locale il nominativo del funzionario responsabile.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 6 -Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 7 -Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 8 - Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Il rilascio delle autorizzazioni è effettuato dall'Ufficio Tecnico.
3. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Art. 9 - Criteri generali

1. La tipologia e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, le modalità per ottenerne l'installazione e l'esposizione e per il rilascio della relativa autorizzazione comunale sono disciplinate dal Presente Regolamento, dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, dalla L. 160/2019.
2. In conformità a quanto dispone la L. 132/1959, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.
3. Per ragioni di interesse generale e di ordine tecnico, l'organo tecnico comunale può concedere deroghe alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade urbane di quartiere e strade locali, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

Art. 10 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall'art. 49 del D.P.R. 495/1992, e con l'osservanza di quanto stabilito dal presente regolamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dai centri abitati, in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 495/1992.
3. L'installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento.
4. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati e ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, a una quota superiore o uguale a m. 2 dal piano di accesso degli edifici e superiore o uguale a m. 2 dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade.

Art. 11 - Volantinaggio e distribuzione di oggettistica

1. È vietato effettuare lancio o distribuzione di manifesti, volantini, avvisi in genere o altro materiale pubblicitario sia coi veicoli, a punti fissi o in movimento, che con aeromobili; è invece consentita la distribuzione a mano del materiale pubblicitario predetto.
2. È fatta eccezione, per quanto previsto dalle norme in materia di propaganda elettorale, per la distribuzione a mano dei volantini, nonché per il collocamento dei medesimi sugli automezzi in sosta, effettuata da gruppi politici e da associazioni culturali, sociali, o comunque senza fini di lucro.

Art. 12 - Pubblicità permanente sui veicoli

1. La pubblicità sui veicoli non è soggetta ad autorizzazione, ma solo al rispetto delle disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel relativo regolamento di esecuzione e, ove previsto, al pagamento dell'imposta. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

2. Le insegne di esercizio e i mezzi pubblicitari collocati su autoveicoli destinati al commercio ambulante non sono soggetti alle limitazioni del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione quando stazionano nelle aree mercatali, salvo che non creino situazioni di pericolo e di disturbo visivo.
3. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
4. La pubblicità di cui al comma 3 è da considerarsi pubblicità annuale a ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
5. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a 1 mq.

Art. 13 - Pubblicità nei cantieri

1. Il posizionamento e le dimensioni dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari che reclamizzano prodotti e ditte collegati alle attività di cantiere o che pubblicizzano la compravendita o l'affittanza, sia per edifici in costruzione che in restauro, devono avere una superficie per facciata non superiore a 8 mq.

Art. 14 - Pubblicità luminosa o illuminata

1. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 20%.
2. Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce.
3. Per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

Art. 15 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata del 100%.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa standard giornaliera maggiorata del 20%.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera maggiorata del 20%.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata del 20%.

Art. 16 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare dello stesso avrà diritto

unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottempererà all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Art. 17 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi e orari limitati da parte dell'Ufficio Tecnico previa acquisizione di parere della Polizia Locale, che provvederà anche a indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. Sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali ai sensi del D. Lgs. 42/2004 è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità. Il soprintendente può darne autorizzazione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e alla pubblica fruizione di detti edifici e aree.
3. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 2, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.
4. In relazione ai beni indicati al comma 2, il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.
5. La pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, da punti fissi, sarà autorizzata dalla Polizia Locale nel quale sarà indicato l'orario di effettiva esecuzione.
6. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive e unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Art. 18 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Art. 19 - Rimozione – Decadenza – Revoca dell'autorizzazione

4. Nel caso di mancata installazione del mezzo pubblicitario nel termine di 1 anno, l'autorizzazione è dichiarata decaduta. Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza nei modi di cui all'art. 24.

Art. 20 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati e approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera.
3. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50%, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge nr. 296 del 2006.
4. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
5. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
6. Nel caso di effettuazione di pubblicità abusiva, di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni e le sanzioni tributarie e amministrative di cui all'art. 84 del presente regolamento.

Art. 21 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Costituiscono separati e autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico, è autorizzata dall'Ufficio Tributi, previa ricevuta di pagamento del canone, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente, il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

5. Il canone sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurato alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolato con l'arrotondamento di cui al comma 2, applicato per ogni impianto.
6. Per i mezzi pubblicitari poli-facciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
7. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
8. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
9. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
10. È considerata unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
11. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
12. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.

Art. 22 - Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Art. 23 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, L. 190/2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe per quanto disposto dall'art. 1, comma 817, L. 160/2016.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario.
3. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 24 - Istanza per l'esposizione pubblicitaria

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita istanza, anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Tributi, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
6. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accerta.

Art. 25 - Pagamento del canone

1. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari riguardante periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
2. Per il canone annuale l'importo è dovuto per anno solare di riferimento, entro il termine ordinario del 31 gennaio. La Giunta Comunale è autorizzata, con proprio provvedimento, a prorogare il termine ordinario di scadenza del pagamento, comunque non oltre il mese di maggio dell'anno di riferimento.
3. Qualora il canone annuale sia di importo superiore ad € 1.000,00, può essere corrisposto in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
4. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'eventuale intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e

altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

6. Il pagamento del canone deve essere effettuato al Comune o al Concessionario del Comune, in caso di affidamento del servizio di riscossione. L'importo dovuto è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.Lgs. 82/2005 (PagoPA), o le altre modalità previste dal medesimo codice. Finchè tale sistema di pagamento non sarà operativo si potrà proseguire con le modalità precedenti.

Art. 26 - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Gli esercizi commerciali e artigianali del Centro Storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
 - a) 30% per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b) 50% per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c) 70% per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno;
 - d) 100% per durata dei lavori oltre l'anno.La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno.
4. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Art. 27 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone ai sensi dell'art. 1, comma 833, L. 160/2019:
 - a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove effettua la vendita;
 - b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq;

- e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 mq per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 mq per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 mq per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa adibiti al trasporto per suo conto;
- g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui all'art. 90, comma 1, della L. 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- i) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essa esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

Capo III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 28 - Soppressione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso nel Comune di Pontebba il servizio delle pubbliche affissioni, di cui all'art. 18, D.Lgs. 507/1993. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Art. 29 - Comunicazioni istituzionali

1. L'obbligo previsto da leggi o regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti, contenenti comunicazioni istituzionali, è sostituito dalla pubblicazione delle comunicazioni nei rispettivi siti internet.
2. Le comunicazioni di carattere istituzionale possono inoltre essere diffuse tramite impianti pubblicitari esistenti nell'ambito di accordi che prevedano il parziale od occasionale utilizzo degli stessi anche per finalità istituzionali.

Art. 30 - Comunicazioni prive di rilevanza economica

1. Si intendono privi di rilevanza economica i messaggi non correlati all'esercizio di attività economiche in cui non vi sia, nel contesto del manifesto, la promozione economica di prodotti e servizi.
2. In caso di sponsorizzazioni è consentita l'indicazione del solo marchio o logo del/degli sponsor purché di contenute dimensioni e proporzionato nell'ambito del manifesto, in misura non maggiore a 1/6 della superficie totale.
3. L'affissione è effettuata da parte degli interessati a diffondere le comunicazioni. Il numero degli impianti a tale fine destinati è indicato nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Art. 31 - Determinazione del canone per le affissioni garantite

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni garantite è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un canone a favore del Comune.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio e per periodi di esposizione di 10 gg o frazione è quella determinata dalla delibera di Giunta Comunale.
3. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
4. Affissioni d'urgenza, notturne e festive:
 - a) le affissioni aventi carattere d'urgenza, effettuate durante le ore notturne o nei giorni festivi, potranno avvenire con le modalità previste dalla legge;
 - b) a dette richieste si potrà aderire solo compatibilmente con la disponibilità di spazi e personale e per i casi di motivate, urgenti esigenze di interesse personale.

Art. 32 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Art. 33 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, e il Comune rimborsa entro 90 giorni le somme versate.

Art. 34 - Affissioni abusive

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati e approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni e i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Art. 35 - Riduzioni

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta del 50%:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera c), beneficiano della riduzione anche se riportano l'indicazione dello sponsor.

Art. 36 - Esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Pontebba e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) per gli annunci mortuari.

- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- h) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

Art. 37 - Pagamento del diritto

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.Lgs. 82/2005 (PagoPA), o le altre modalità previste dal medesimo codice. Finchè tale sistema di pagamento non sarà operativo si potrà proseguire con le modalità precedenti.
3. L'attestazione del pagamento del diritto è allegata all'istanza per l'affissione dei manifesti.

Art. 38 - Disposizioni comuni

1. Per quanto riguarda i rimborsi, le compensazioni, gli accertamenti, si fa riferimento agli articoli che riferiscono al presupposto dell'art. 1, c. 819, L. 1460/2019, presenti in questo regolamento.
2. Le disposizioni previste per l'art. 1, c. 819, L. 160/2019 si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Capo IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

Art. 39 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina:
 - a) i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
 - b) le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime;
 - c) la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità e i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

Art. 40 - Definizione di suolo pubblico

1. Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente regolamento si intende il suolo e relativo soprasuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati e il suolo privato gravato da servitù di passaggio pubblico.

Art. 41 - Autorizzazione e concessione di occupazione

1. È fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dall'Ufficio Tecnico previo parere della Polizia Municipale, su richiesta dell'interessato. Le occupazioni occasionali del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente ufficio comunale, da parte dell'interessato, salvo quanto previsto dall'art. 45 del presente regolamento.
2. È facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 42 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.
3. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità Locale il nominativo del Funzionario Responsabile.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 43 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio Tecnico, su domanda dell'interessato.

Art. 44 - Occupazioni Occasionali

1. Le occupazioni con ponteggi, steccati, pali di sostegno, trabattelli edilizi, scale aeree, scale a mano (a eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 m in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi, e le occupazioni destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento o per intervento post calamità, salvo che non abbiano durata superiore di 6 ore (a esclusione degli interventi post calamità), salvo che per le stesse sia data comunicazione alla Polizia Municipale.
2. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie e altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata, a richiesta degli interessati, un'autorizzazione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità.

Art. 45 - Occupazioni d'urgenza

3. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata all' almeno contestuale comunicazione, anche verbale, all'Ufficio Tecnico previo parere della Polizia Municipale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte, con obbligo di immediata liberazione dell'area. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto.
4. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

Art. 46 - Occupazioni abusive

5. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
6. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge nr. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
7. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
8. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50%, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non siano riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Art. 47 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

Art. 48 - Occupazione per fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 831, L. 160/2019, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria:

CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI	TARIFFA STANDARD
Comuni fino a 20.000 abitanti	€ 1,50

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a € 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.
3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 49 - Passi carrabili

1. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada.
2. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per profondità di un metro lineare convenzionale.
3. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità, ai sensi dell'art. 1, comma 824, L. 160/2019.

Art. 50 - Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, o qualsiasi altra categoria a queste affine e sempre rientrante nelle attività non a scopo di lucro, di durata non superiore a 15 giorni sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune. Detta comunicazione va effettuata non meno di 5 giorni prima dell'occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, e purché vengano corrisposti contestualmente gli importi del canone e seguite le prescrizioni che verranno indicate dalla Polizia Locale.
2. È in facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 51 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato a uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.
2. Le istanze per l'installazione di tavolini, piante, esposizione di merci e svolgimento di manifestazioni varie devono essere inoltrate almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta.
3. L'occupazione di suolo pubblico con esposizione di merci alimentari al di fuori degli esercizi è vietata ai sensi delle vigenti norme.
4. Per il commercio su aree pubbliche e per le manifestazioni fieristiche si applicano le disposizioni vigenti in materia.
5. Per coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 30 minuti e in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 200 metri.
6. Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti e il commercio ambulante su aree pubbliche si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
7. Per la disciplina delle modalità di occupazione a mezzo di chioschi e altre strutture destinate allo svolgimento del commercio in sede fissa si rinvia ai vigenti Regolamenti.
8. Si applicano alle attività di spettacolo viaggiante le disposizioni di legge e regolamentari specifiche.
9. Le concessioni e autorizzazioni, anche temporanee, a uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e dell'arredo urbano.

Art. 52 - Affissioni e pubblicità

1. Sugli steccati, impalcature, ponteggi e altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
2. Per quel che concerne le autorizzazioni all'occupazione di spazi pubblici con impianti pubblicitari si tiene presente che, ai sensi dell'art. 1, comma 820, L. 160/2019, l'applicazione del canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni del presente capo.

Art. 53 - Distributori di carburanti

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti, il canone è commisurato all'intera superficie di suolo pubblico occupato, e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.
2. Se il distributore è posto su area non pubblica, e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato.

Art. 54 - Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei)

1. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Municipale ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che, in

caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art. 45 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestualmente alla presentazione della domanda presso l'Ufficio competente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.

Art. 55 - Esecuzione di lavori e di opere

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.
2. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportino la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

Art. 56 - Rimozione dei materiali relativi a occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge e impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 84 del presente Regolamento e fuori dai casi previsti dal vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi e aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 57 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi e aree pubbliche, in via permanente o temporanea, anche sottostanti o sovrastanti il suolo pubblico, deve preventivamente presentare all'Ufficio Tecnico domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 45 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 20 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione esatta dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio o area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;

- e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni e/o ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere e i motivi a fondamento della stessa, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
 - g) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
 - h) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dall'Ufficio competente, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe;
 - i) la dichiarazione dell'interessato che dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, che:
 - verranno garantiti con continuità sia il transito veicolare che quello pedonale;
 - l'ingombro verrà adeguatamente segnalato;
 - verranno adottate tutte le misure atte a garantire la pubblica incolumità;
 - qualora l'occupazione dovesse comportare un'interruzione del transito veicolare, ne dovrà essere fatta specifica menzione ai fini dell'adozione della relativa ordinanza.
6. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
7. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.

Art. 58 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. L'Ufficio comunale competente (Ufficio Tecnico), ricevuta la domanda di cui all'articolo precedente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, e previa l'acquisizione dei pareri di competenza del Vigile Urbano, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione a occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate:
 - a) la durata dell'occupazione;
 - b) la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione;
 - c) le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione.
2. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, mentre per quanto concerne le occupazioni temporanee, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Ogni atto di concessione o autorizzazione si intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni tecniche, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione o autorizzazione.
4. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
 - a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art. 27, comma 5, D. Lgs. 285/1992;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dall'Ufficio Tecnico;
 - d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo.
5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.
 6. Al termine del periodo di consentita occupazione, qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la remissione in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Ufficio Tecnico.
 7. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (D. Lgs. 285/1992 e s.m.i.) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 495/1992 e s.m.i.), e in ogni caso permane l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
 8. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione, l'esistenza di morosità accertata del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extra-tributario.
 9. In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Art. 59 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto a osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione e utilizzo di spazi e aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione e in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste;
 - f) mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per rifiuti;
 - g) qualora dall'occupazione del suolo derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dall'Ufficio Tecnico comunale, il Comune provvede al ripristino della stessa con addebito delle spese.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Art. 60 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione.

2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta all'Ufficio competente, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Art. 61 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori oneri a carico del concessionario, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) l'esercizio del diritto di occupazione in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
 - d) la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione, in assenza di motivazione, nei 30 gg. successivi partendo dalla data iniziale del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 gg. successivi in caso di occupazione temporanea;
 - e) la violazione relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Art. 62 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente Ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dall'Ufficio competente danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.
3. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dall'Ufficio competente non danno diritto al pagamento di alcuna indennità.
4. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

Art. 63 - Rinnovo e proroga della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 20 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, 5 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.
4. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore a un anno ininterrotto, è necessaria la presentazione di un'istanza di rilascio di una nuova concessione di carattere permanente.
5. In ogni caso non è possibile assentire più di due proroghe.
6. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

Art. 64 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente Regolamento, calcolato in base alla tariffa ordinaria annualmente fissata.
2. Nel caso di occupazioni permanenti del sottosuolo da parte di distributori di carburanti con cisterne e serbatoi, fatta eccezione delle occupazioni con piazzole di manovra per gli autoveicoli, il canone si applica nella misura indicata per impianti aventi una capacità dei serbatoi non superiore a 3.000 litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di $\frac{1}{4}$ per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa una tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
3. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo e indivisibile. Per le occupazioni temporanee il canone si applica in base alle tariffe giornaliere.
4. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50% per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
5. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - dalle ore 7 alle ore 20;
 - dalle ore 20 alle ore 7.

Art. 65 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie. L'elenco della predetta classificazione è riportato in allegato quale parte integrante del presente regolamento.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Art. 66 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'effettiva superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura e ubicate sulla medesima area di riferimento, di misura inferiore al metro quadrato o lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
4. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
5. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
6. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria indicata nell'allegato. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
7. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 67 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 68 - Riduzioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 50%;
 - b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50%;
 - c) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50%; in questi casi:
 - la tariffa viene riscossa mediante convenzione, con cui all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'occupazione il concessionario è tenuto a sottoscrivere un documento-quietanza a fronte del pagamento anticipato della somma dovuto per l'intero periodo di occupazione;
 - il suddetto pagamento, anche se effettuato a rate, non consente la restituzione, ovvero la sospensione, del pagamento del canone nel caso in cui, per fatto imputabile al concessionario, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione;

- ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
 - d) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%;
 - e) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
 3. Gli esercizi commerciali e artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto a una riduzione del canone pari al:
 - a) 30% per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b) 50% per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c) 100% per durata dei lavori oltre i sei mesi fino a un anno.

Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori.
 4. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dall'Ufficio competente, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Art. 69 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nell'articolo "Occupazioni Occasionali";
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali, a esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie;
 - h) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - i) le occupazioni realizzate per iniziative culturali, sportive, filosofiche, umanitarie e del tempo libero in genere, anche se congiuntamente ad altri Enti;

- j) le occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- l) le occupazioni promosse per manifestazioni o iniziative di carattere partitico o religioso;
- m) le occupazioni per l'esercizio di mestieri girovaghi e artistici;
- n) le occupazioni con griglie, lucernai e vetrocementi;
- o) le occupazioni realizzate con balconi, verande, bow-window e assimilati;
- p) le occupazioni realizzate con innesti o allacci agli impianti di erogazione di pubblici servizi;
- q) le occupazioni con autovetture destinate al trasporto pubblico di persone (taxi);
- r) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto di linea;

Art. 70 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente, ed è unico e indivisibile.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno e aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.Lgs. 82/2005 (PagoPA), o le altre modalità previste dal medesimo codice. Finchè tale sistema di pagamento non sarà operativo si potrà proseguire con le modalità precedenti.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.000,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Art. 71 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.000,00.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D.Lgs. 82/2005 (PagoPA), o le altre modalità previste dal medesimo codice. Finchè tale sistema di pagamento non sarà operativo si potrà proseguire con le modalità precedenti.

5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Capo V - CANONE MERCATALE

Art. 72 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone di cui al comma 1 si applica, ai sensi dell'art. 1, comma 838, L. 160/2019, in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui all'art. 1, comma 816, L. 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al II del D.Lgs. 507/1993, il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 L. 147/2013.
3. Il canone di cui al comma 1 è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
4. Il canone di cui al comma 1 è determinato dal Comune in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.

Art. 73 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.
3. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità locale il nominativo del Funzionario Responsabile.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 74 - Disciplina del Canone

1. Per quanto compatibile, la disciplina del Canone Mercatale viene regolata dalle disposizioni previste per le occupazioni di spazi e aree pubbliche al Capo IV.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 838, L. 160/2019, alla tariffa del suddetto canone va aggiunta in unicum anche la tariffa giornaliera per i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 L. 147/2013.
3. L'Ufficio competente per il Canone Mercatale è l'Ufficio Tributi, in collaborazione con la Polizia Locale.

Capo VI - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 75 - Criteri generali

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del Comune in conformità al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (P.G.I.P.) da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 57/1993, nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici, dalle disposizioni contenute nel codice della strada e nel relativo regolamento di esecuzione e dal presente regolamento.
2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 77.
3. Il piano comprende:
 - a) gli elaborati grafici sui quali sono riportate le posizioni, ovvero le aree consentite per l'installazione delle diverse tipologie dei mezzi pubblicitari su spazi e aree pubbliche e degli impianti per l'affissione dei manifesti;
 - b) le norme tecniche di attuazione;
 - c) le norme tecniche per l'installazione su spazi e aree privati di cartelli e di impianti di pubblicità o di propaganda, nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento;
 - d) una relazione illustrativa ed esplicativa del piano.
4. Il P.G.I.P è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale, secondo i criteri contenuti nel presente regolamento.
5. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali facente parte dei servizi tributi, urbanistici, della viabilità e della Polizia Municipale, individuati dai Titolari di Posizione Organizzativa di riferimento per ogni servizio.
6. Dall'entrata in vigore del presente regolamento e del piano viene dato corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano già stati adottati. Dalla stessa data il comune provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.
7. Il piano può essere adeguato o modificato per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Art. 76 - La pubblicità esterna

1. Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna e indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.
2. Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dall'art. 17 del presente regolamento.
3. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade comunali e in vista di esse, il piano, osservato quanto stabilito dall'art. 17, individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni o a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.

4. Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per l'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali o in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario:
 - a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni massime per gli stessi; per quanto possibile individua le zone utilizzabili e le dimensioni per gli stessi consentite, altresì la distanza minima fra un cartello pubblicitario e l'altro;
 - b) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe e altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.
5. Il piano comprende:
 - a) La definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture e aree attrezzate e altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici o aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione dei mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva o acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;
 - b) La definizione di luoghi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);
 - c) I criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni, addobbi, luminarie e simili.
6. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche e altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta Comunale, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 7, D. Lgs. 507/1993.

Art. 77 - Gli impianti per le pubbliche affissioni

1. La seconda parte del P.G.I.P. è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
2. La superficie complessiva è ripartita in percentuale, come di seguito specificato:
 - a) per il 10% è destinata alle affissioni di natura istituzionale; vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato, o altri enti pubblici (escluse le affissioni elettorali), comunque prive di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
 - b) per il 15% è destinata ad affissioni sociali e comunque prive di rilevanza economica; vi rientrano in particolare gli impianti destinati all'affissione di necrologi e, ove del caso, regolati con opportuno disciplinare, effettuate dal servizio comunale;
 - c) per il 75% è destinata alle affissioni di natura commerciale; vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica e per la parte non affidata a soggetti privati;
 - d) in eccedenza alla superficie complessiva di cui al comma 2 viene disposta l'attribuzione a privati di una superficie massima pari al 20% della superficie obbligatoria.
3. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
 - a) vetrine per l'esposizione di manifesti;

- b) standardi porta manifesti;
 - c) poster per l'affissione di manifesti;
 - d) tabelloni e altre strutture mono, bifacciali o pluri-facciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
 - e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
 - f) armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
 - g) altri spazi ritenuti idonei dal responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabiliti dal presente regolamento.
4. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 17 del presente regolamento.
 5. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 9 del presente regolamento e, in generale, dalle disposizioni del D. Lgs. 285/1992 e del D.P.R. 495/1992.
 6. Il P.G.I.P indica, per ciascun impianto:
 - a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
 - b) l'ubicazione
 - c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
 - d) la dimensione e il numero di fogli di misura 70x100 cm che l'impianto contiene;
 - e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.
 7. Il piano è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.
 8. La ripartizione degli spazi di cui al comma 3 può essere rideterminata ogni 2 anni, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze o insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.
 9. Il Comune ha facoltà di provvedere anticipatamente all'adeguamento del piano in corso per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere o altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionati con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.
 10. L'eventuale concessionario del servizio, nell'ambito delle prescrizioni del presente articolo, può proporre alla Giunta Comunale un adeguamento del piano sulla base delle norme previste dal capitolato d'oneri e per motivate esigenze di servizio.
 11. Gli impianti per le affissioni dirette dovranno essere collocati nelle aree pubbliche nel numero e con le modalità indicate nel piano.

Art. 78 - Caratteristiche e tipologie impianti pubbliche affissioni

1. Rientrano fra gli impianti pubblici tutti quei manufatti che, per caratteristiche e collocazione, sono destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal Concessionario.

2. Gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm 70x100 atte a contenere manifesti, così come definiti dall'art. 47, comma 4, del regolamento di attuazione del codice della strada.
3. A seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono così ripartiti:
 - a) tabelle monofacciali, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale e aventi le seguenti dimensioni:
 - verticali: cm 70x100, 100x40, 140x200;
 - orizzontali: cm 100x70, 140x200, 200x140;
 - b) tabelle bifacciali (STENDARDI), costituite da tabelle del tipo di cui alla lettera a); la distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali della banchina stradale non deve superare l'altezza di cm 100; le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali e precisamente:
 - verticali: cm 70x100, 100x40, 140x200;
 - orizzontali: cm 100x70, 140x200, 200x140;
 - c) impianti grandi formati (POSTER); vi rientrano quegli impianti normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, all'occorrenza, anche in posizione bifacciale, ovvero su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica al manufatto.
4. La parte tabellare destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm 600x300 e deve essere delimitata, perimetralmente, da cornice non superiore a cm 15 di altezza.
5. L'ubicazione e le caratteristiche strutturali degli impianti per l'affissione, devono essere uniformate alle tipologie elencate nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Generale.

Art. 79 - Impianti per affissioni dirette

1. Nel rispetto del piano, il Comune può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti per l'affissione di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto: modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione, ecc.
3. Nel caso in cui il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sia affidato in concessione, il Comune sentirà preventivamente il parere del concessionario prima di procedere alla concessione ai privati degli impianti suddetti.
4. Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e del presente regolamento comunale previste per gli impianti pubblicitari.
5. Sono fatti salvi i diritti nascenti da contratti di concessione in atti.

Art. 80 - Spazi privati per le affissioni dirette

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari anche su beni di privati, previo consenso dei rispettivi proprietari.

Capo VII -DISPOSIZIONI FINALI

Art. 81 - Disposizioni Comuni

1. Le disposizioni contenute al presente Capo sono riferibili a entrambi i presupposti del Canone ex art. 1, comma 819, L. 160/2019, alle Pubbliche Affissioni e al Canone Mercatale.

Art. 82 - Tariffe

1. Le tariffe di ogni singola fattispecie sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 83 - Rimborsi e compensazione

2. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di 180 giorni dal ricevimento dell'istanza, con atto di accoglimento e contestuale liquidazione se non risultino debiti pendenti da parte del richiedente.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune, o eventuali situazioni debitorie. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

Art. 84 - Accertamento e sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica la sanzione del 50% del canone dovuto, oltre agli interessi legali.
3. Per la diffusione abusiva di pubbliche affissioni si applica la sanzione del 50% del canone dovuto.
4. Per l'occupazione abusiva si applica la sanzione del 50% del canone dovuto, ferma restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al D.Lgs. nr. 285 del 1992.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel Regolamento Generale delle Entrate e dalla normativa vigente.

7. Nell'attività di recupero non si dà luogo a emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

Art. 85 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento è effettuata sulla base del Regolamento Generale delle Entrate e con la procedura predisposta dalla normativa vigente.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni e installazioni abusive.

Art. 86 -Giurisdizione tributaria

1. La giurisdizione tributaria è esercitata dalla Commissione Tributaria Provinciale e dalla Commissione Tributaria Regionale, secondo quanto dispone il D.Lgs. 546/1992.
2. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili e oggetto del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le disposizioni previste al Capo II del D.Lgs. 546/1992.

Art. 87 -Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'art. 53, comma 16, L. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, L. 448/2001.

Art. 88 -Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni della L. 160/2019 e ss.mm.ii., nonché le altre norme di legge e di regolamenti in quanto applicabili.